

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DEL II LOTTO PRIORITARIO DELLA CICLOVIA DEL SOLE - TRONCHI N. 3, 4 E 7 NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CUP C31B22001500006 - CIG A036B5599B

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ORE 17:00 DEL 15/01/2024

PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA VIRTUALE: ORE 10:30 DEL 16/01/2024

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DEL II LOTTO PRIORITARIO DELLA CICLOVIA DEL SOLE - TRONCHI N. 3, 4 E 7 NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

PREMESSE

Con atto dirigenziale n. 2867 del 05/12/2023 - PG 73376/2023, questa Amministrazione ha deciso di affidare il servizio di architettura e ingegneria per progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza dell'intervento denominato "Realizzazione del percorso del II lotto prioritario della Ciclovia del Sole completamento tronchi n. 3, 4 e 7 nella Città Metropolitana di Bologna".

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo e applicazione del ribasso alla sola voce "Spese e oneri accessori" della parcella.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è Bologna ITH55 - CIG A036B5599B - CUI S03428581205202300030 - CUP C31B22001500006.

La Responsabile Unica del Progetto è l'Ing. Chiara Ferrari, Responsabile titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Progettazione Costruzione Sicurezza e Qualità.

La Responsabile di procedimento per la fase di affidamento è la Dott.ssa Federica Castagnoli, Dirigente del Settore Appalti per le Infrastrutture.

L'Appalto è conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH"), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Inoltre trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei cd. "CAM" di seguito indicati:

- Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni (approvato con DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2022),
- Criteri ambientali minimi relativi all'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27 settembre 2017, in G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017).

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del D.Lgs. n. 82/2005 recante "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato **Regolamento di Utilizzo del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER)**.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti>, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento su menzionato, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea

- e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'*account* a lui riconducibile; ogni azione inerente l'*account* all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione *online* dell'operatore economico. L'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite *Call center*, raggiungibile al numero verde 800 810 799 (rete fissa nazionale) e al numero 089 9712796 (rete mobile e dall'estero).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara in formato formulario GUUE;
- b) disciplinare di gara;
- c) schema di contratto e relativi allegati:
 - Parcella,
 - Documento di Indirizzo alla Progettazione,
 - Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica composto dagli elaborati riepilogati nell'ELENCO ELABORATI fornito sulla piattaforma SATER (file *XX_XX_ELO1_11_4900.pdf*) e scaricabile ai seguenti link:
 - PFTE: <https://metrocloud.cittametropolitana.bo.it/index.php/s/MNW75e7ST8GtcdL>
 - corografie: <https://metrocloud.cittametropolitana.bo.it/index.php/s/ANf7Wosyg33Wdvvb>
 - Iter per autorizzazione accesso aree private;
- d) Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato dalla Città Metropolitana di Bologna;

e) modulistica per la partecipazione alla gara:

1. Modello di domanda di partecipazione;
2. Modello Dichiarazioni sostitutive integrative;
3. Modello Identificazione titolare effettivo;
4. Modello Autodichiarazione assenza conflitto di interessi;
5. Modello Attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR.

La documentazione di gara è accessibile sul portale SATER.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro il 03/01/2024** in via telematica attraverso il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro il 08/01/2023**, sempre tramite SATER.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere del concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del D.Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il servizio di architettura e ingegneria in appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dell'intervento di realizzazione del percorso del II lotto prioritario della Ciclovia del Sole - tronchi n. 3, 4 e 7 nella Città metropolitana di Bologna, come meglio identificati nelle corografie allegate al PFTE e di seguito descritti:

- Tronco 3 (parte): relativo al tracciato Ciclovia del Sole nei comuni di Grizzana Morandi, Castel di Casio e Camugnano;
- Tronco 4 (parte): relativo al tracciato Ciclovia del Sole nei comuni di Bologna, Casalecchio di Reno e Marzabotto;

- Tronco 7 (parte): relativo al tracciato Ciclovía del Sole nei comuni di Bologna, Crevalcore, San Giovanni in Persiceto, Casalecchio di Reno e Calderara di Reno.

L'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in ragione della natura stessa del servizio da svolgere, inteso come prestazione unica, finalizzata alla realizzazione di un insieme di attività che dovranno avere una loro coerenza progettuale e funzionale, nonché dovendo uniformarsi a criteri comuni e specifiche direttive; inoltre l'affidamento delle prestazioni relative alla fase esecutiva allo stesso soggetto consente di semplificare e razionalizzare le attività anche della Stazione appaltante.

L'importo dei lavori oggetto dei servizi di architettura e ingegneria è pari a € 4.747.664,00. Conseguentemente, l'importo stimato dei servizi in appalto è di € 571.136,13 (euro cinquecentosettantunomilacentotrentaseimila/13), oltre IVA e oneri previdenziali, al netto delle opzioni, come di seguito dettagliato:

Tabella 1

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo €
Progettazione, comprensiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	71330000-0	258.986,18
Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	71330000-0	234.649,95
Esecuzione di indagini	71330000-0	77.500,00
Importo totale dei servizi in appalto		571.136,13
Di cui costo spese ed oneri accessori soggetti a ribasso		91.185,97

Ai sensi dell'art. 41, co. 15, del D.Lgs. 36/2023 (in seguito anche "Codice"), nonché dell'Allegato I.13 al medesimo Codice gli importi di cui sopra sono stati calcolati ai sensi del Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione"; nel documento *Parcella di cui al paragrafo 2.1 DOCUMENTI DI GARA*, è riportato l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. L'importo relativo alle indagini è stato stimato sulla base di uno storico di indagini precedenti.

In ossequio alle "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" recate dalla 21 aprile 2023, n. 49, è **assoggettato a ribasso unicamente l'importo delle spese ed oneri accessori quantificato in € 91.185,97**.

Gli importi su indicati sono al netto di oneri previdenziali e IVA.

Il valore globale stimato dell'appalto, comprensivo di oneri previdenziali nonché delle opzioni di cui al successivo par. 3.3.1, IVA esclusa, ammonta a € 712.777,90 (euro settecentododicimilasettecentosettantasette/90).

La prestazione principale è quella relativa alle infrastrutture per la viabilità (progettazione e manutenzione stradale/ciclabili).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto dell'Appalto, non sussiste l'obbligo di redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

L'appalto è finanziato mediante fondi concessi con risorse previste nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 (PNRR - Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" - Investimento 4.1 "Rafforzamento mobilità ciclistica").

3.1. DURATA E PENALI

La durata dell'appalto è indicativamente di 530 giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto ovvero dall'eventuale avvio del servizio in via d'urgenza; i termini relativi alla fase di progettazione sono indicati nello Schema di contratto (art. 3), cui si rinvia.

In caso di ritardo verranno applicate le penali di cui all'art. 5 dello Schema di contratto.

3.2. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, commi 1 e 3, del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

3.3.1. Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 9, del Codice

La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 120, co. 9, del Codice, si riserva sin da ora, di modificare il contratto in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto medesimo, come calcolato nella tabella 2 sotto riportata. In caso di aumento delle prestazioni fino a concorrenza della suddetta soglia, alle prestazioni oggetto di modifica contrattuale saranno applicate le medesime condizioni originariamente previste dal contratto.

In tal caso, l'affidatario non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **€ 712.777,90 (euro settecentododicimilasettecentosettantasette/90)**, inclusi oneri previdenziali e al netto dell'IVA, così suddiviso:

Tabella 2

Importo totale dell'appalto (importo stimato dei servizi comprensivo di oneri previdenziali 4%)	€ 593.981,58
Importo massimo del quinto d'obbligo	€ 118.796,32
Valore globale stimato dell'appalto	€ 712.777,90

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti previsti nel presente documento, tutti i soggetti indicati all'art. 66 del Codice, e precisamente:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei (di seguito, "R.T.") fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del Codice Civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice Civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'art. 35, dell'Allegato II.12 al Codice;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del Codice Civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice Civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'art. 36, dell'Allegato II.12 al Codice;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'art. 37, dell'Allegato II.12 al Codice;

f) i R.T. costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'art. 38, dell'Allegato II.12 al Codice.

Ai sensi dell'art. 68, co. 2, del Codice, i R.T. (costituiti e costituendi) e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, specificando le parti del servizio e le relative percentuali che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T. o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'art. 67, co. 4, del Codice, i consorzi di cui all'art. 66, co. 1, lett. g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è escluso dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 95, co. 1, lett. d), del Codice, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato a tal fine, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'art. 97 del Codice.

Analogamente, ai sensi dell'art. 68, co. 14, del Codice, sono esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano partecipato in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, co. 1, lett. d), del Codice, e sempre che l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15, è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo art. 68 del Codice e del successivo art. 97.

In ogni caso, si applicano gli artt. 67 e 68 del Codice. Ai sensi dell'art. 372, co. 4, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e il momento del deposito del Decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Ai sensi degli artt. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'art. 161, co. 6, del R.D. n. 267/1942, ovvero di cui all'art. 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'art. 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'art. 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T. sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale e purché non rivesta la qualità di mandataria.

5. REQUISITI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del DGUE di cui all'art. 91 del Codice, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, nonché della domanda di partecipazione (di seguito, "Domanda di partecipazione") di cui al medesimo art. 91 del Codice.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE); a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, co. 3, lett. b), della delibera ANAC del 27 luglio 2022, n. 464, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self-cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità adottato dalla Città metropolitana di Bologna e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla Stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'art. 61 del Codice, la relazione di cui all'art. 47, comma 3 del D.L. n. 77/2021.

5.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

A pena di esclusione, l'operatore economico, in funzione della sua natura, dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli artt. 34, 35, 36, 37 e 38 dell'Allegato II.12;
- b) ai sensi dell'art. 100, co. 3, del Codice per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, **da cui risulti che l'oggetto sociale sia analogo all'oggetto dell'Appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il/i professionista/i che espleta/no l'incarico di progettazione:

- c) iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile delle prestazioni.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:

- d) requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il professionista archeologo:

- e) iscrizione nell'Elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di valutazione archeologica preventiva di opera pubblica, istituito presso il MIBACT. Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il professionista geologo:

- f) iscrizione all'albo professionale.

Il concorrente indica, nella domanda di partecipazione, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il **numero minimo di unità che dovranno essere dedicate al servizio è pari a 7**, comprendendo tutte le seguenti figure, fermo restando che, eccezion fatta per il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione che non potranno coincidere nel medesimo soggetto, è possibile indicare uno stesso professionista quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione, più soggetti responsabili, fermo il rispetto del numero minimo di unità richieste:

- Responsabile della progettazione per la categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ ID Opera V.02, con qualifica di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale sez. "A";
- Responsabile della progettazione per la categoria EDILIZIA ID Opere E.18, con qualifica di Architetto, abilitato e iscritto al rispettivo Albo professionale alla sez "A";
- Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE, ID Opera S.04, con qualifica di Ingegnere, abilitato e iscritto al rispettivo Albo professionale alla sez "A";
- Geologo, con laurea in scienze geologiche, abilitato e iscritto al relativo albo professionale;
- Archeologo, in possesso dei titoli previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del MIC del 20 marzo 2009, n. 60, e della regolare iscrizione nell'Elenco Nazionale del MIC ai sensi ai sensi dell'articolo 41, co. 4, del Codice dei Contratti e dell'articolo 1, co. 3, dell'Allegato I.8 al medesimo Codice dei Contratti;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione nei cantieri temporanei e mobili, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.L.gs. n. 81/2008;
- Giovane professionista (per soggetti partecipanti in R.T.) rappresentato da una figura professionale laureata abilitata da meno di cinque anni all'esercizio della professione ed iscritta all'albo professionale;
- Direttore Lavori con qualifica di Ingegnere/Architetto, abilitato e iscritto al rispettivo Albo professionale alla sez "A".
- n. 1 Direttore operativo con qualifica di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale sez. "A", per la categoria "STRUTTURE".
- n. 1 Ispettore di cantiere con qualifica di Archeologo, in possesso dei titoli previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto del MIC del 20 marzo 2009, n. 60, e della regolare iscrizione nell'Elenco Nazionale del MIC ai sensi ai sensi dell'articolo 41, co. 4, del Codice dei Contratti e dell'articolo 1, co. 3, dell'Allegato I.8 al medesimo Codice dei Contratti.

Si precisa che ciascuna delle suddette risorse dovrà essere legata all'operatore economico partecipante mediante uno dei seguenti rapporti, fatto salvo quanto previsto al successivo par. 7:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa.

5.2. REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI

A pena di esclusione è richiesto un fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari € 750.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

5.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A pena di esclusione è richiesta l'esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 2 servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo minimo per ciascuna delle seguenti categorie e ID pari a:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza L. 143/49	Importo minimo lavori analoghi
V.01	VI/a	€ 433.756,00
V.02	VI/a	€ 1.055.542,00
S.04	IX/b	€ 1.258.800,00

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Saranno presi in considerazione i servizi ultimati nel triennio antecedente la data di indizione della gara ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Con riferimento agli ID Opere relativi alle categorie "INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ" e "STRUTTURE", ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (nell'ambito della stessa categoria ma non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

5.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettere f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) I requisiti di cui all'Allegato II.12 dovranno essere posseduti da ciascun componente, in base alla propria tipologia.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, di cui al paragrafo 5.1, lett. b), del presente Disciplinare, dovrà essere posseduto da ciascun componente in relazione alla propria tipologia.

In ogni caso, ciascun soggetto dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta come specificato al precedente paragrafo 5.1: in particolare ciascun soggetto che svolgerà la propria prestazione professionale dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti l'esecuzione di tale servizio.

In ogni caso, il R.T. dovrà prevedere la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, così come disposto dall'art. 39 dell'Allegato II.12 al Codice, il quale, ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, può rivestire una delle qualifiche indicate all'art. 39, co. 2, dell'Allegato II.12 al Codice:

- a) un libero professionista singolo o associato;
- b) con riferimento alle società di cui agli artt. 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 5.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 5.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

6. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 5 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 5.2 solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 5 oggetto di avallimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avallimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avallimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avallimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avallimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

7. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.

Ai sensi dell'art. 119, co. 1, del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lett. d), del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al DNSH, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (cd. *Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, commi 2 e 4, del D.L. n. 77/2021. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo paragrafo 8 del presente Disciplinare;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM di cui al decreto del Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 23 giugno 2022, n. 256;

- qualora occupi un numero di dipendenti superiore a 50, l'obbligo di cui all'art. 47, co. 2, del D.L. n. 77/2021. A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE (art. 47 D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108)

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione di giovani con età inferiore a 36 anni e pari quota all'occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, c. 1 nonché c. 11 del Codice l'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al **2%** del valore relativo alle prestazioni di d.l. e c.s.e. e precisamente di importo pari ad **€ 4.620,96**. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

1. sotto forma di cauzione - fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 231/2007, con versamento effettuato tramite PagoPa, accedendo al seguente link <https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/PagoPA> e selezionando l'opzione pagamenti senza avviso PagoPA, inserendo come causale l'oggetto della gara e il CIG, oppure in contanti, con bonifico, in assegni circolari intestati a Tesoreria della Città metropolitana di Bologna o versati sul conto di Tesoreria dell'Ente acceso presso INTESA SANPAOLO S.p.A. Filiale di BOLOGNA VIA RIZZOLI, 5 - IT46 A030 6902 4771 0000 0046 048 BIC: BCITITMM - Codice Ente: 1040025.

Istruzioni per il Cassiere:

HU00 (ambiente emulazione)

MENU': CADC

Ente 1040025.

TIPO DEPOSITO: PRO

INTESTAZIONE.....(indicare chi effettua il versamento)

CAUSALE: valorizzare il campo lungo saltando il primo, quello breve.

TIPO CAUZIONE: C

CODICE BOLLO: 025 (esente)

IMPORTO

invio di verifica dati

CONFERMA: SI'

In questo caso, i soggetti non aggiudicatari con la liberatoria rilasciata dalla Stazione appaltante possono recarsi in Tesoreria, Filiale Rizzoli, Via Rizzoli 5 - Bologna - e chiedere lo svincolo del predetto deposito cauzionale.

2. Sotto forma di fideiussione rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **270 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La Stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 17:00 del giorno 15 gennaio 2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica;**
- C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La seguente documentazione:

- *domanda di partecipazione,*
- *dichiarazioni integrative,*
- *autodichiarazione per l'identificazione del titolare effettivo o dei titolari effettivi del concorrente,*
- *autodichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi,*
- *attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR,*

è redatta sui modelli predisposti dall'Amministrazione messi a disposizione nella Piattaforma **SATER**.

Il DGUE è compilato *online* sul modello predisposto e messo a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **270 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione
- delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al paragrafo 8 del presente disciplinare;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- **non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 8 del presente disciplinare.**

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni lavorativi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni lavorativi. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma SATER, nella Sezione "Busta documentazione", per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) dichiarazioni integrative
- 4) eventuale procura;
- 5) garanzia provvisoria;
- 6) PASSoe,
- 7) Patto di integrità,
- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 6;
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 14.4;
- 10) autodichiarazione per l'identificazione del titolare effettivo o dei titolari effettivi del concorrente alla presente procedura;
- 11) autodichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi resa dal titolare effettivo o dai titolari effettivi identificati;
- 12) attestazione del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR,
- 13) **solo per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n. 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di essere in possesso dei requisiti di cui ai par. 5.1, 5.2 e 5.3 del presente Disciplinare;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di presentare un'offerta coerente con i principi e gli obblighi specifici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- di considerare remunerativa l'offerta economica presentata;
- di autorizzare ovvero di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara,
- di impegnarsi a mantenere l'offerta fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 270 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione;
- di aver assolto l'imposta di bollo relativamente alla domanda di partecipazione;
- di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 73, c. 4 e art. 216, c. 11 del D.lgs. n. 50/2016 e dal DM 2/12/2016 circa il rimborso delle spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di esito sulla GURI e sui quotidiani, come quantificate al successivo par. 22;
- di accettare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici adottato dalla Città metropolitana di Bologna;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi dell'informativa riportata nel successivo par. 27.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del D.Lgs. succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:

- 1) DGUE redatto utilizzando il modello presente sul SATER, a firma dell'ausiliaria;
- 2) dichiarazioni integrative a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al par. 14.3 della presente lettera di invito;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si impegna verso l'operatore economico e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- 4) contratto di avvalimento, con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico; nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

L'impresa ausiliaria dovrà generare la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" mentre l'impresa ausiliata genererà il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI". Il PassOE così generato deve essere firmato congiuntamente da ausiliata e ausiliaria.

14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

A) PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

Il concorrente dovrà illustrare le professionalità che intende mettere in campo per il raggiungimento di elevati standard di qualità nella progettazione oggetto del servizio, attraverso una relazione specifica per ognuno dei sub-criteri di valutazione che descriva preferibilmente in forma di scheda un numero massimo di tre studi o servizi. Tali studi o servizi devono essere significativi della capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico ed essere scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, tenendo conto in particolare modo delle peculiarità del progetto e delle caratteristiche prestazionali e tecniche richieste e individuate nel Progetto di Fattibilità Tecnica Economica e nelle Specifiche tecniche richieste dal tipo di infrastruttura.

Si precisa che i servizi già svolti sono valutati unicamente per il loro contenuto, cioè per la natura della prestazione, al fine di valutare la professionalità del concorrente quale garanzia della prestazione del servizio, che incide sulle modalità di redazione del progetto da affidare.

A.1 - Professionalità e adeguatezza desunti da un massimo di n. 3 servizi affini a quelli oggetto di gara per servizi di architettura e ingegneria prestati nella categoria V.01-V.02

Le categorie V.01 e V.02 corrispondono ad opere inerenti la manutenzione e la realizzazione di viabilità ordinaria, quali strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte, oppure piste ciclabili.

Il giudizio sarà formulato sulla base dell'attinenza, dell'analogia e della comparabilità dei servizi presentati rispetto a quelli posti a base di gara con riferimento alle categorie sopra menzionate, allo scopo di valutare l'esperienza in merito maturata dal concorrente.

Dovrà essere fornita una relazione relativa ai servizi eseguiti ritenuti dal concorrente significativi, sotto il profilo tecnico, della propria capacità per l'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura, scelti fra interventi affini a quelli oggetto dell'affidamento, come di seguito dettagliato e sintetizzato nella tabella di sintesi di pag. 28.

Si precisa che:

- la relazione descrittiva dei servizi eseguiti deve essere composta da un numero massimo di 3 facciate totali;

- a supporto di quanto indicato in relazione è ammesso un allegato contenente diagrammi, schemi o altro ritenuto utile a dimostrazione di quanto indicato in relazione, ordinatamente richiamati nella relazione stessa, di massimo 4 facciate numerate.

Sarà valutata positivamente la pertinenza dei servizi affini con opere legate alla ciclabilità, sia urbana sia in contesti naturalistici.

Dalla documentazione prodotta dovrà risultare per ogni servizio considerato dal concorrente:

- l'effettivo ruolo del professionista partecipante,
- l'importo dell'opera,
- il committente,
- se si tratta di studio di prefattibilità, progetto preliminare/studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo o progetto esecutivo,
- stato di realizzazione dei lavori,
- ogni altro elemento ritenuto utile.

Tale documentazione è unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che, sia singolarmente sia in forma di raggruppamento, presenti offerta per il conferimento del servizio in oggetto; non dovrà superare, complessivamente, la descrizione di tre interventi.

A.2 - Professionalità e adeguatezza desunti da un massimo di n. 3 servizi affini a quelli oggetto di gara per servizi di architettura e ingegneria prestati nella categoria S.04.

La categoria S.04 corrisponde a opere inerenti strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo, le verifiche strutturali relative, il consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati, ponti paratie e tiranti, consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente e verifiche strutturali relative.

Il giudizio sarà formulato sulla base dell'attinenza, dell'analogia e della comparabilità dei servizi presentati rispetto a quelli posti a base di gara con riferimento alla categoria sopra menzionata, allo scopo di valutare l'esperienza in merito maturata dal concorrente.

Dovrà essere fornita una relazione relativa ai servizi eseguiti ritenuti dal concorrente significativi, sotto il profilo tecnico, della propria capacità per l'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura, scelti fra interventi affini a quelli oggetto dell'affidamento, come di seguito dettagliato e sintetizzato nella tabella di sintesi di pag. 28.

Si precisa che:

- la relazione descrittiva degli studi eseguiti deve essere composta da un numero massimo di 3 facciate;
- a supporto di quanto indicato in relazione è ammesso un allegato contenente diagrammi, schemi o altro ritenuto utile a dimostrazione di quanto indicato in relazione, ordinatamente richiamati nella relazione stessa, di massimo 4 facciate numerate.

Sarà valutata positivamente la pertinenza dei servizi affini con strutture destinate alla mobilità ciclistica, in particolare ponti e passerelle.

Dalla documentazione prodotta dovrà risultare per ogni servizio considerato dal concorrente:

- l'effettivo ruolo del professionista partecipante,
- l'importo dell'opera,
- il committente,
- se si tratta di studio di prefattibilità, progetto preliminare/studio di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo o progetto esecutivo,
- stato di realizzazione dei lavori,
- ogni altro elemento ritenuto utile.

Tale documentazione è unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che, sia singolarmente sia in forma di raggruppamento, presenti offerta per il conferimento del servizio in oggetto; non dovrà superare, complessivamente, la descrizione di tre interventi.

B) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DEL SERVIZIO OFFERTO

Con riferimento al criterio «caratteristiche metodologiche del servizio offerto», per ognuno dei sub-criteri di valutazione indicati di seguito, il concorrente dovrà illustrare attraverso un'unica relazione la metodologia utilizzata per la predisposizione del servizio oggetto della gara in tutti gli aspetti salienti previsti dagli artt. 1 e 2 dello Schema di Contratto, inoltre dovrà tenere conto in particolare modo delle tempistiche indicate all'art. 3 dello Schema di Contratto.

B.1 - Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale

Il concorrente dovrà descrivere la modalità di svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico nella sua complessità, con particolare riguardo a:

- precisione e esaustività della descrizione delle tematiche principali, della relativa metodologia di approccio e della strategia proposta;
- temporizzazione e modalità di esecuzione di analisi/rilievi e del servizio con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi, alle misure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita e il rispetto dei tempi concordati, con esplicitazione dettagliate delle attività da eseguire nelle prime 4 settimane di servizio;
- individuazione delle possibili problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere e descrizione delle modalità di intervento in fase progettuale;
- descrizione delle modalità di reporting dal Concorrente al Committente tali da garantire l'efficacia dello scambio di informazioni anche in termini di quantità degli incontri periodici, di qualità della reportistica e della condivisione di contenuti e obiettivi di ogni fase contrattuale.

Si precisa che sarà positivamente valutata la proposta che esprime chiaramente i temi sopra riportati in particolar modo la temporizzazione delle attività del Servizio ai fini del rispetto dei tempi contrattuali e l'analisi dei vincoli e delle problematiche.

Si precisa inoltre che:

- la sezione della relazione dedicata a questo sub-criterio non potrà superare il numero massimo di 4 facciate;
- è ammesso un allegato contenente diagrammi, schemi o altro ritenuto utile, i quali dovranno essere richiamati nella relazione, di massimo 4 facciate numerate (quali il Cronoprogramma delle attività).

B.2 - Struttura tecnico-organizzativa dedicata al servizio

Il concorrente dovrà illustrare la struttura tecnico-organizzativa che intenderà mettere a disposizione per lo svolgimento dell'incarico, dando evidenza della consistenza e qualità delle risorse umane impiegate per lo sviluppo e la gestione del servizio nelle varie fasi. La sezione della relazione dedicata a questo sub-criterio non potrà superare il numero massimo di 4 facciate e dovrà presentare in allegato:

- la descrizione dell'organigramma con l'indicazione del gruppo di lavoro adibito all'espletamento dell'incarico di progettazione.

In particolare dovranno essere individuate le figure indicate di seguito e per gli altri eventuali professionisti che verranno a vario titolo coinvolti dovrà essere esplicitata la funzione svolta in riferimento a quanto previsto nel DIP;

- la descrizione dei profili professionali proposti, con specificazione della rispettiva qualificazione/formazione e delle principali esperienze riconducibili all'oggetto dell'Appalto; l'operatore economico, in riferimento alla qualificazione professionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del Contratto, dovrà compilare la seguente tabella:

NOMINATIVO	TITOLO DI STUDIO	RUOLO RICOPERTO	RUOLO DA RICOPRIRE NEL PRESENTE APPALTO	ANNI DI ESPERIENZA MATURATA NEL RUOLO DA RICOPRIRE	DESCRIZIONE SINTETICA ESPERIENZA

Si precisa che sarà positivamente valutato il miglioramento del gruppo di lavoro minimo richiesto sia in termini di professionalità ed esperienza dei componenti individuati sia in termini di numero di componenti.

B.3 - Elementi migliorativi e risorse strumentali impiegate

L'offerente dovrà descrivere la metodologia dei principali contenuti e output degli elementi migliorativi proposti, le risorse strumentali che possono costituire un valore aggiunto alla qualità del servizio offerto, con particolare riguardo alla presenza di elementi innovativi messi a disposizione per lo svolgimento della prestazione, che conferiscano miglioramento della qualità ed efficientamento nelle operazioni previste, nella comunicazione al pubblico e nella gestione delle fasi di cantierizzazione; per tali risorse dovrà essere data evidenza di come influiscano sulle modalità di espletamento del servizio e sulla qualità della progettazione.

La proposta dovrà inoltre essere coerente a quanto offerto nei punti precedenti (B1 e B2) e contenere le migliori ivi offerte.

Si precisa che sarà positivamente valutata la proposta complessiva e in particolar modo la coerenza con quanto già indicato nelle altre parti dell'offerta tecnica, nonché la metodologia messa in campo per la riduzione delle interferenze e il mantenimento della continuità dell'utilizzo degli attuali percorsi pedonali e ciclabili.

La sezione della relazione dedicata a questo sub-criterio non potrà superare il numero massimo di 5 facciate; è ammesso inoltre un allegato contenente foto, schede tecniche, schemi e quanto ritenuto necessario, che dovranno essere richiamati nella relazione, di massimo 5 facciate numerate.

C) CRITERI PREMIALI

In applicazione dell'art. 47, comma 5 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, è previsto il seguente sub-criterio.

C.1 - Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro che prevedano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. asilo nido aziendale / convenzionato inclusivo;
2. misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up;
3. telelavoro o Smart working;
4. part time, aspettativa per motivi personali;
5. integrazione economica a congedi parentali;
6. assicurazione sanitaria;
7. benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari;
8. sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità;
9. forme di comunicazione esterna e interna o aziendale (intranet) accessibile;
10. formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità;
11. adesione a network territoriali per la parità;
12. identificazione di una figura aziendale per le politiche anti discriminatorie (es. diversity manager);
13. attuazione di accomodamenti ragionevoli finalizzati alla inclusione delle persone sorde (servizi-ponte);
14. Adozione di servizi di sicurezza sul lavoro specificamente rivolti alle persone con disabilità.

Il concorrente dovrà dichiarare gli strumenti utilizzati o che si impegna ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti; l'attribuzione del punteggio verrà effettuata in relazione al numero di strumenti attuati dal concorrente secondo la seguente graduazione:

- fino a 2 strumenti = 1 punto
- da 3 a 5 strumenti = 3 punti
- 6 o più strumenti = 5 punti

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota di esecuzione del servizio.
Per comodità, si riporta di seguito una tabella di sintesi dei documenti richiesti per ogni sub- criterio di valutazione dell'offerta tecnica:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA - DOCUMENTI RICHIESTI		
A		
PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA		
	<i>sub-criterio</i>	<i>documenti richiesti</i>
A.1	Servizi di architettura e ingegneria prestati nella categoria V.01-V.02	Relazione (schede) – max. 3 facciate (eventuale) Allegati – max. 4 facciate
A.2	Servizi di architettura e ingegneria prestati nella categoria S.04	Relazione (schede) – max. 3 facciate (eventuale) Allegati – max. 4 facciate
B		
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA		
B.1	Qualità dell'esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale	Sezione relazione descrittiva – max. 4 facciate (eventuale) Allegati – max. 4 facciate
B.2	Struttura tecnico-organizzativa dedicata al servizio	Sezione relazione descrittiva – max. 4 facciate corredata di: - organigramma del gruppo di lavoro - tabella qualificazione professionale componenti del gruppo di lavoro
B.3	Elementi migliorativi e risorse strumentali impiegate	Sezione relazione descrittiva – max. 5 facciate (eventuale) Allegati – max. 5 facciate
C		
CRITERI PREMIALI		
C.1	Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro	Dichiarazione

Si specifica che tutti i documenti richiesti dovranno essere presentati in formato A4 verticale, con carattere Arial 12, ad eccezione dell'organigramma rappresentativo del Gruppo di Lavoro da presentare in A3 orizzontale.

Le eventuali pagine e/o gli eventuali elaborati in eccedenza rispetto ai rispettivi limiti indicati nella descrizione dei singoli sub-criteri non saranno considerati ai fini dell'assegnazione del punteggio. Tutti i documenti dovranno essere scritti in lingua italiana.

Per consentire una più agevole comprensione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, ogni pagina dovrà contenere in intestazione il riferimento al relativo sub-criterio e il numero di pagina progressivo all'interno dello stesso.

Se non sarà presentato parte del materiale sopra indicato e se non sarà possibile per la commissione, a suo insindacabile giudizio, effettuare la valutazione degli elementi la cui documentazione costituisce l'offerta tecnica, la commissione non effettuerà la valutazione per tali elementi e attribuirà il coefficiente pari a zero ai rispettivi sub-criteri di valutazione.

Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla commissione. In caso contrario la proposta non sarà valutata per quel singolo elemento di valutazione che non rispetta le prescrizioni sopra riportate e, allo stesso, sarà attribuito il coefficiente zero.

L'offerta tecnica dovrà essere priva, **a pena di esclusione**, di qualsivoglia riferimento (diretto e/o indiretto) all'offerta economica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al par. 14.1.

L'Affidatario sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto, ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi dell'offerta tecnica sopra illustrati da parte dell'apposita commissione.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della/e relazione/i tecnica/che adeguatamente oscurata/e nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 14.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, il ribasso percentuale praticato sull'importo di € 91.185,97 (importo delle spese e oneri accessori, come specificato in parcella); saranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Si segnala che sulla piattaforma SATER il ribasso verrà calcolato sull'ammontare complessivo delle prestazioni in appalto, ma tale cifra non verrà tenuta in considerazione ai fini della determinazione dell'importo di aggiudicazione.

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base di gara.

In applicazione dell'art. 108, comma 9 del Codice, gli operatori economici sono esonerati dall'onere di indicare nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali sulla salute e sulla sicurezza.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	N°	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX (D)	PUNTI MAX (T)
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA	30	A.1	Servizi di architettura e ingegneria prestati nelle categorie V.01-V.02	15	
			A.2	Servizi di architettura e ingegneria prestati nelle categorie S.04	15	
B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA	55	B.1	Qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la concezione progettuale	15	
			B.2	Struttura tecnico-organizzativa dedicata al servizio	18	
			B.3	Elementi migliorativi e risorse strumentali impiegate	22	
C	CRITERI PREMIALI	5	C.1	Adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro che prevedano a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1. asilo nido aziendale / convenzionato inclusivo; 2. misure di flessibilità oraria in entrata, uscita, roll up; 3. telelavoro o Smart working; 4. part time, aspettativa per motivi personali; 5. integrazione economica a congedi parentali; 6. assicurazione sanitaria; 7. benefit di cura per infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari; 8. sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità; 9. forme di comunicazione esterna e interna o aziendale (intranet) accessibile; 10. formazione sui temi delle pari opportunità e non discriminazione e della inclusione delle persone con disabilità; 11. adesione a network territoriali per la parità; 12. identificazione di una figura aziendale per le politiche anti discriminatorie (es. diversity manager); 13. attuazione di accomodamenti ragionevoli finalizzati alla inclusione delle persone sorde (servizi-ponte); 14. Adozione di servizi di sicurezza sul lavoro specificamente rivolti alle persone con disabilità.		fino a 2 strumenti = 1 p. da 3 a 5 strumenti = 3 p. 6 o più strumenti = 5 p.
Totale		90			85	5

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 65 punti.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al paragrafo 20.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario sulla base della seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0.5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTI	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda il coefficiente relativo all'offerta economica, sarà applicata la seguente formula, adoperando il metodo dell'interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ossia a quella che non prevede ribasso percentuale) e il coefficiente uno all'offerta economica più conveniente (ossia a quella che offre massimo ribasso percentuale):

$$V_{ai} = R_a / R_{max}$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1

R_a = Ribasso percentuale offerto dal concorrente (a)

R_{max} = Ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente R_a indica il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica presentato dal concorrente (a).

17.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo-compensatore**.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

N = 6 (numero dei sub-criteri di valutazione)

X = 1, 2, ..., 6

Se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **16 gennaio 2024, alle ore 10:30**.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede in seduta riservata all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati in seduta pubblica nella Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 17.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti, sulla Piattaforma, i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare. Si precisa inoltre che ai fini dell'individuazione di eventuali offerte anomale si terrà conto del punteggio attribuito dalla commissione prima delle riparametrazioni.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Contestualmente all'eventuale verifica di anomalia il Seggio di gara procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace, fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, applicabile alla presente procedura in ragione del finanziamento PNRR, per effetto dell'art. 225, comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante bonifico bancario secondo le modalità che saranno indicate in sede di comunicazione dell'aggiudicazione. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 2.244,10.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Amministrazione_trasparente_indice/Atti_generali/Codice_disciplinare/Codice_di_comportamento

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Amministrazione_trasparente_indice/Disposizioni_generali/Piano_triennale_per_la_prevenzione_della_corruzione_e_della_trasparenza

https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Amministrazione_trasparente_indice/Piano_triennale_per_la_prevenzione_della_corruzione_e_della_trasparenza

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo della piattaforma SATER "Richiesta di accesso agli atti" accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Bologna – Via Massimo D'Azeglio n. 54 - 40123 Bologna (BO) - Posta elettronica: tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it - Telefono: 051/4293101-2-3 (Centralino) - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

La Città metropolitana di Bologna (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti a seguito della presente procedura sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai fini della scelta dei contraenti.

Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio a pena di esclusione.

I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato per tali attività, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. Per lo svolgimento della procedura di appalto i dati personali possono essere comunicati agli altri partecipanti alla procedura, nonché ai soggetti presso i quali sono svolte le verifiche circa il possesso dei requisiti ex art. 99 del Codice. I dati sono resi noti in conformità alla disciplina prevista dal D.Lgs. 36/2023.

Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo n. 679/2016 e agli artt. 15 e ss. del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali a favore dell'interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, possono essere rivolte alla Città Metropolitana di Bologna – Area Sviluppo delle infrastrutture/Settore Strade Sicurezza e Ciclovie, presentando apposita istanza.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016.

Bologna, 11 dicembre 2023

Il Dirigente del Settore Strade, sicurezza e ciclovie

Dott. Ing. Maurizio Martelli

(firmato digitalmente)